



Il Presidente

Spettabile
ORGANISMO DI VIGILANZA
di Informatica Trentina SpA
Via G. Gilli, 2
38121 TRENTO

Egregio Signorte
Dott. Walter Curto
Responsabile Trasparenza
Informatica Trentina SpA

Trento, 13 APR. 2015
Prot. n. 3136 /ac

Oggetto: Richiesta di chiarimenti – comunicazione dati ai sensi D. Lgs. 33/2013.

Lo scrivente dott. Paolo Boschini Presidente di Informatica Trentina SpA riscontra con la presente le dichiarazioni rese dal Responsabile della trasparenza, ing. Curto, nel Consiglio di amministrazione del 30 marzo u.s. e motiva come segue, il rifiuto di comunicare la propria dichiarazione dei redditi.

Il D. Lgs. n. 33/2013 afferma espressamente che il principio di trasparenza deve essere realizzato *“nel rispetto delle disposizioni in materia di (...) protezione dei dati personali”* (art. 1, comma 2). Una corretta applicazione della norma impone perciò di operare un contemperamento tra principio di trasparenza e **diritto, inviolabile, alla riservatezza della persona**, sancito dall'art. 15 della Costituzione.

Dal combinato disposto degli artt. 1, 14, 15 e 22 del D. Lgs. n. 33/2013 emerge chiara una gradazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, sia del contenuto degli atti da pubblicare, con la richiesta **solo ai titolari di incarichi politici**, di un dovere di trasparenza *“rafforzato”*, comprensivo della situazione patrimoniale, e con un obbligo in capo alle categorie di soggetti elencati nell'art. 15 di pubblicare curriculum, retribuzione e ogni altro elemento connesso con la funzione svolta, ad eccezione, unicamente, della posizione patrimoniale.

L'art. 14 prevede l'obbligo della pubblicazione, *“da parte delle pubbliche amministrazioni con riferimento a tutti i propri componenti”*, della dichiarazione dei redditi *“con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”*. Non v'è dubbio Informatica Trentina SpA rientri nel novero delle *“pubbliche amministrazioni”*, così come individuate dall'art. 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013. **Gli scriventi, invece, non rientrano affatto tra i soggetti che ricoprono “incarichi politici, di carattere elettivo e comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico”, per cui non sono tenuti agli adempimenti prescritti dall'art. 14, con particolare riferimento alla previsione sub lett. f) di cui al comma 1.**

Solo nei confronti dei soggetti che ricoprono *“incarichi politici, di carattere elettivo e comunque di esercizio*

di poteri di indirizzo politico” la legge ritiene preminente, rispetto al diritto alla riservatezza, un’esigenza di controllo dei consociati, che si esplica nei confronti dei propri rappresentanti, titolari di incarichi politici di enti di livello statale, regionale e locale. **Tale esigenza diventa ultronea e ingiustificata se applicata a soggetti, come gli scriventi, che, liberi professionisti, svolgono la loro attività al servizio di enti non connotati dal requisito della politicità.**

Non può sostenersi che Informatica Trentina SpA. sia un “*organo politico*”, organi politici essendo unicamente quelli previsti come tali dalla Costituzione (Parlamento, Governo, a livello centrale; organi rappresentativi di Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane, a livello periferico - artt. 55, 95, 114, 123 Cost.). Organi politici sono quelli competenti a svolgere la funzione di indirizzo politico, ossia diretta ad individuare, promuovere ed attuare fini di interesse generale che riguardano la collettività nel suo complesso: il carattere della “*politicità*” va riconosciuto solo agli enti esponenziali di una collettività stanziata sul corrispondente territorio.


Il tratto differenziale degli enti territoriali (nei quali non rientra Informatica Trentina SpA) rispetto agli altri enti pubblici è racchiuso nel rilievo politico-amministrativo. Contrariamente ai componenti degli organi degli enti territoriali, **i componenti del C.d.A. di Informatica Trentina SpA non hanno alcun collegamento con le rispettive comunità perché non sono eletti dall’intera collettività nel rispetto del principio democratico.**

Gli enti territoriali costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.) sono gli unici cui viene riconosciuto un potere di indirizzo politico-amministrativo. Ne consegue:

- che l’organo di indirizzo politico è manifestazione dell’ente caratterizzato dalla politicità;
- che solo i componenti degli organi di indirizzo politico (tra cui non rientra Informatica Trentina SpA.) siano tenuti *ex lege* a comunicare le loro dichiarazioni dei redditi (art. 14, comma 1, lett. f, D. Lgs. cit.) e che solo l’organo di indirizzo politico (ovvero la pubblica amministrazione i cui componenti siano, conseguentemente, titolari “*di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico*”) sia tenuto *ex lege* a pubblicarle.

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dello scrivente, libero professionista, mediante l’inserimento delle stesse sui siti istituzionali e la loro diffusione sul web, oltre a non essere richiesta dalla legge per le ragioni sopra esposte, costituisce una forma indebita di invasione del diritto inviolabile alla protezione dei dati personali, espressamente tutelato anche dal diritto comunitario: il diritto del singolo alla riservatezza non può essere sacrificato per soddisfare la curiosità sociale, né in nome di discutibili interpretazioni di misure urgenti emergenziali per la semplificazione che finiscano con l’estendere un obbligo (fondatamente previsto in relazione a determinate fattispecie) in maniera indiscriminata, finendo con lo snaturare la *ratio* del principio ispiratore della trasparenza attraverso l’eccesso inutile, irragionevole e illimitato di informazioni. E ciò per il solo fatto di renderle accessibili, a chiunque e senza motivo, via web.

Cordiali saluti.



Dott. Paolo Boschini